

Prassi illegali di plastiche bruciate in campagna insieme ai residui agricoli soggette a tolleranza generale

Quei falò “agricoli” con colonne di fumo nero: un (reato di) smaltimento di rifiuti anche tossici di fatto decriminalizzato sul territorio per acquiescenza generale

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

Tornando da un convegno ambientale, durante il viaggio sul treno di “alta velocità” (che si fermava praticamente a ciclo continuo per delle soste forse di riposo per riprendere fiato dopo una breve corsetta ciclica), abbiamo avuto tutto il tempo di vedere (e filmare) uno spettacolo che evidentemente nella percezione collettiva è ormai “ordinario” e considerato normale, ma che per noi continua a restare ancora sconcertante: durante tutto il percorso dai finestrini di destra e di sinistra del treno si vedevano continuamente grandi e prepotenti colonne di fumo nero (sottolineiamo: nero, non bianco) che da aziende agricole si alzavano verso il cielo.

Un teatro vastissimo di palesi bruciature di rifiuti non solo “agricoli”, ma anche evidentemente plastici o di altro tipo comunque tossico (il fumo nero ci sembra indice inequivocabile in tal senso); un inquinamento seriale e sistematico diffuso, in aree agricole coltivate e non in uno scenario di aree illegali gestite da clan criminali (per intenderci, era un territorio lontano dalla famosa “terra dei fuochi” dove ormai bruciare cumuli di rifiuti di ogni tipo è diventato la cosa più normale del mondo in modo apparentemente irrimediabile). Dunque, storie di “ordinaria” bruciatura di rifiuti di ogni tipo in campagna, in un contesto “ordinario” di vita agricola, derivanti da uno stile comportamentale che non è taroccato da infiltrazioni criminali ma che – fenomeno ancora forse più preoccupante – è diventato ormai nella cultura generale come “ordinario” e “normale”.

Crediamo che – al di là di negazionismi di bandiera e sterili demagogie – si debba oggi prendere atto con onestà intellettuale che ormai in campagna spesso si brucia di tutto. Questa è una realtà oggettiva ed innegabile che solo chi non vuole vedere può (far finta di) non vedere.

Dobbiamo renderci conto ormai che le situazioni in campagna sono cambiate, al passo ed in proporzione con la evoluzione dei tempi, dei costumi, delle pratiche commerciali e delle esigenze di produzione industriale. Non si può far finta di credere che in campagna tutto è rimasto immutato come per un incantesimo, anche nel campo della gestione dei rifiuti, mentre il resto del mondo intorno negli ultimi decenni ha avuto una spinta di evoluzione e cambiamento radicale e stravolgente.

Quello che si usava fare una volta, non è più quello che si usa fare oggi. Quello che si utilizza oggi in campagna è diverso da quello che si usava una volta. Chi opera oggi in campagna è soggetto diverso, che deve rispettare esigenze di produzione (anche in quantità e velocità) diverse dal soggetto agricoltore di una volta. Ed i residui, i rifiuti che derivano da tale attuale situazione (anche come qualità, oltre che come quantità) non possono essere di conseguenza i rifiuti che produceva il piccolo contadino che gestiva una piccola azienda familiare. Ed anche – logicamente – i sistemi di smaltimento o recupero di tali diversi rifiuti non possono essere considerati identici a quelli di una volta. Dunque di che “prassi storiche” parliamo? Le prassi di oggi sono ben diverse da quelle di ieri. Bruciare rifiuti oggi in campagna è ben diverso dalle bruciature di 60 o 70 anni fa... Pertanto oggi far finta di credere che in campagna possono essere attivati solo i piccoli falò “storici” di piccoli residui agricoli dei piccoli contadini che bruciano solo cose innocue ed in modo innocuo è spesso del tutto privo di ogni senso di collegamento con la realtà delle cose concrete.

Oggi nella maggior parte dei casi in campagna sono operative aziende agricole di vario livello, anche molto grandi, che producono rifiuti ben diversi da quelli “storici” del piccolo contadino che viveva e lavorava nel periodo pre-plastica, pre-sostanze chimiche, pre-trattamenti industriali, pre-coltivazioni intensive, pre-utilizzo diffuso di macchine e strumenti con ampia usura e consumo dei medesimi.

Oggi, ad esempio, in tante aziende agricole si è acceso forte e diffuso il pericolo tettoie a rischio amianto. Ed anche se siamo in campagna, tra balle di fieno e coltivazioni di verdure, l'amianto resta amianto e non possiamo far finta di nulla solo perché si trova in un campo agricolo anziché in una stazione ferroviaria al centro della città o sul tetto di una azienda dentro una periferia cittadina. Gli effetti delle fibre di amianto sono identici in città ed in campagna. E l'amianto sbriciolato che deriva da un capannone agricolo non può essere certo considerato un “rifiuto agricolo” o comunque pensato, affrontato e considerato con maggiore indulgenza e tolleranza di fatto rispetto all'amianto sbriciolato che si trova in città. Ed oggi in alcune regioni la quantità/qualità dei reflui zootecnici crea problemi ambientali di massa, cosa ben diversa dai reflui della stalla del piccolo contadino di una volta che entravano pienamente e proficuamente in un ciclo di spandimento sul terreno come prassi storica ed utile alle coltivazioni. Oggi nel momento in cui si riversano (smaltiscono) tonnellate di rifiuti liquidi zootecnici su terreni (spesso incolti), è ridicolo richiamare le “prassi storiche” contadine sugli spandimenti di liquami della stalla sul terreno familiare per equiparare le due cose e tentare di sottoporre a *deregulation* la gestione delle grandi quantità industriali di reflui zootecnici. Sarà pur sempre campagna, ma sono cambiati tutti i parametri.

Lo stesso discorso vale per le bruciature di rifiuti vario nelle aree agricole. **Siamo passati - dunque - da una consuetudine tipicamente rurale/contadina, ad un sistema praticamente di tipo seriale ed industriale sul nostro territorio agricolo.** Gli effetti, noti, sono sotto gli occhi di tutti, e credo che siano incontestabili.

Infatti spesso si vedono comunemente **falò giganteschi che generano emissioni di fumo nero** - a volte elevatissimi e visibili a chilometri di distanza - **che invadono per ore tutte le aree campestri circostanti** e giungono perfino al confine con i centri abitati.

Oggi bruciare rifiuti di qualunque tipo in città è considerato quello che è: uno smaltimento illegale che provoca in genere l'intervento di organi di polizia e la reazione dei cittadini abbastanza diffusa. Mentre ancora bruciare (gli stessi o peggiori) rifiuti di ogni tipo in area di campagna è considerato fatto quasi normale, una "prassi" da tollerare e da considerare con indulgenza generale. Ad iniziare da alcuni organi di polizia che sarebbero preposti a prevenire e reprimere tali smaltimenti di rifiuti in aree campestri e che invece delle "teorie" della tollerabilità e del "non illecito" per "prassi storica" non solo non ne fanno mistero, ma addirittura ne fanno tema di dibattito e presa di posizione in seminari, nelle scuole di polizia, su internet. Il presupposto è che in campagna bruciare - sempre e comunque - non può essere mai uno smaltimento illegale di rifiuti. Perché siamo in campagna. E la prassi vuole così. Una presa di posizione in nome di una presunta intoccabilità delle "prassi storiche". Anche se dentro alcuni falò si genera oggi diossina a raffica.

E questa non è una nostra esagerazione, atteso che da un lato basta frequentare alcuni appuntamenti seminari per vedere spuntare qualche operatore di polizia che sostiene tali "teorie" di deregulation, e dall'altro basta osservare la realtà di fatto spesso sotto gli occhi di tutti: per ore da quel treno abbiamo visto colonne di fumo nero elevarsi da falò attivati in campagna e ci sembra che nessuno - oltre a noi - evidentemente li ha visti ed è intervenuto. Eppure erano visibili nel raggio di decine di chilometri.

E tali falò in tutto il nostro territorio sono spesso ben visibili a tutti ma altrettanto spesso nessuno interviene. Perché? Perché si ritiene che siano legittimati dalla prassi storica e dal "Codice Così Fan Tutti"¹.

In realtà si tratta di una cattiva evoluzione - in chiave moderna - di una antica cultura contadina che comunque in passato tendeva in campagna a bruciare tutto, anche i rifiuti domestici e gli avanzi di casa che non potevano essere usati come alimento per animali o concime (ma erano altri tempi nei quali non esistevano plastiche e residui chimici...). Soltanto che una volta si bruciavano in campagna al massimo cartocci di carta ed avanzi di cibo insieme alle frasche, ed oggi invece spesso **plastiche, polistiroli, imballaggi vari e rifiuti di ogni tipo** insieme alle potature aziendali. Il che non è esattamente la stessa cosa. L'unica cosa in comune è che tutto questo avveniva ed avviene in campagna. Ma per il resto sono due realtà ben diverse.

¹ Il termine "**Il Codice Così Fan Tutti**" è una formulazione ideata da "Diritto all'ambiente" e registrata con il n. TR2008C000066 presso la Camera Commercio Terni ed è un marchio registrato con il n. 0001344160 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e dunque tutelata anche in sede penale dalla legge sulla protezione del copyright

Bene, noi sosteniamo a chiare lettere, e con poco timore di essere smentiti, che laddove ci si trovi di fronte ad un caso del genere (**falò rifiuti agricoli + materie plastiche e/o altri materiali nocivi**), **questo sia semplicemente un classico reato di smaltimento illegale di rifiuti aziendali di tipo generico effettuato da un'azienda che sta effettuando un'operazione di incenerimento a terra per disfarsi di tutto il cumulo misto di tali rifiuti**, così come previsto dalla normativa – appunto - sui rifiuti; quindi tale attività è totalmente **illegale sotto il profilo penale**.

Non è assolutamente legittimo bruciare qualunque cosa in campagna, e questo va ribadito a chiare lettere. Ma è legittimo per un organo di polizia che vede tale **colonna di fumo - soprattutto nero** - non intervenire? No, ed anche questo va ribadito a lettere ancora più chiare. A nostro avviso il mancato intervento è illegittimo ed omissivo.

Il tema va comunque diviso in due parti: le bruciature in campagna di rifiuti vegetali misti a rifiuti plastici, polistiroli, residui di lavorazione di ogni tipo, imballaggi e ed ogni altro contenitore o residuo di ogni tipologia; e le bruciature in campagna di soli rifiuti vegetali.

Sul primo tema credo che la questione è talmente chiara e palese che non varrebbe neppure la pena di affrontarla. **Chi brucia ovunque, in città ma anche in campagna, rifiuti di ogni tipo tra i quali materiali plastici, polistiroli ed ogni altro rifiuto derivante dalla propria attività** – seppur misto a rifiuti vegetali – opera chiaramente uno smaltimento di rifiuti mediante incenerimento a terra che è un reato palesemente previsto dall'art. 256 del decreto n. 152/06.

Tale reato – come tutti i reati perseguibili di ufficio – deve **attivare obbligatoriamente l'intervento di un qualunque organo di polizia giudiziaria**; dato che il cumulo di rifiuti ha preso fuoco, non vi è dubbio che qualcuno, in modo doloso, ha attivato uno **smaltimento illegale di tali rifiuti mediante incenerimento a terra**.

Chiunque esegue gli incenerimenti in campo aperto e con materiali misti fin qui descritti, integra certamente il **reato grave di smaltimento dei rifiuti appunto mediante incenerimento; reato che è di competenza obbligatoria e diretta della polizia giudiziaria**. Il fatto che tale smaltimento illegale avvenga in un'area agricola non scrimina certo l'azione illecita.

Non va dimenticato che compito specifico di qualunque (*va sottolineato: qualunque*) organo di polizia giudiziaria - statale o locale - è quello di **impedire che i reati in fragranza (in atto di esecuzione) vengano portati ad ulteriori conseguenze**. Quindi l'organo di polizia giudiziaria deve intervenire per far sì che venga accertato l'autore del reato, anzi dei reati in atto, per assicurare all'amministrazione della giustizia i responsabili, ma anche e soprattutto per impedire che il reato stesso venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.

Non intervenire, peraltro, può risultare in contrasto con il chiaro dettato dell'art. 40 comma 2 del Codice Penale: “*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*”. Il che significa, per essere più chiari, che un qualunque organo di PG (che ha sempre

l'obbligo di impedire che un reato di cui ha avuto conoscenza venga portato ad ulteriori conseguenze) che di iniziativa o su segnalazione di un cittadino percepisce l'esistenza di uno un reato di smaltimento illegale di rifiuti come quello in esame – peraltro con rischio forte per la salute pubblica atteso le emissioni di fumo nero derivanti da bruciature di plastiche e/o altre sostanze tossiche – pur potendo intervenire in realtà decide di non intervenire, potrebbe essere chiamato a rispondere di concorso nella realizzazione di quel reato in parallelo con l'autore del fatto.

Ma andiamo adesso ad esaminare le natura delle emissioni inquinanti che determinano tali roghi che sono contraddistinti da **emissioni di colonne di fumo nero**. Dato che tali **fuochi con fumi neri** sono logicamente alimentati da rifiuti artigianali o industriali spesso pericolosi, rifiuti anche plastici e comunque di varia natura aziendale, non vi è dubbio che **tali emissioni contengono sostanze tossiche, diossine e comunque altri elementi inquinanti incontrollabili pericolosissimi e dannosissimi** per la salute pubblica.

Consegue - a nostro modesto avviso - che non c'è alcun dubbio che ognuno di questi falò, dal più piccolo al più grande, **oltre a tutti i reati che abbiamo sopra identificato, va poi ad reintegrare automaticamente anche il reato di cui all'articolo 674 del codice penale**. Reato che la giurisprudenza in questi anni ha forzatamente applicato anche nel campo degli inquinamenti dell'aria, creando un ulteriore "reato satellite"² va ad aggiungersi alla nutrita serie di illeciti penali che la Cassazione ha progressivamente nel tempo accreditato anche in vista delle emergenti esigenze per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.³

² Il termine **"reati satelliti"** è una formulazione ideata da "Diritto all'ambiente" e registrata con il n. TR2011C000093 presso la Camera Commercio di Terni ed è un marchio registrato con il n. 0001494248 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e dunque tutelata anche in sede penale dalla legge sulla protezione del copyright

³ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** edizione 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci- "Diritto all'ambiente - Edizioni" www.dirittoambientaledizioni.net: : " (...) Per l'operatore di P.G. si deve sottolineare l'art. 674 del Codice penale che era e resta, di fatto, la norma più immediatamente e concretamente applicabile sul territorio contro i fenomeni più diffusi di inquinamento aeriforme, inclusi quei microfenomeni che coinvolgono sempre più spesso la cittadinanza (...). L'art. 674 del Codice Penale punisce «chiunque... nei casi non consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, di vapori o di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare persone». Certamente si tratta di norma non varata per essere applicata specificamente in questo campo, e diretta per lo più verso forme meno gravi, più familiari e quotidiane di azioni in materia. Tuttavia l'elaborazione alla quale la giurisprudenza ha sottoposto tale articolo del Codice Penale ha fatto sì che questo rappresenti oggi un valido strumento disponibile per combattere l'inquinamento atmosferico anche nelle forme più gravi ed industrializzate.

Non si tratta di una forzatura interpretativa isolata ma ormai di costante e vetusta scelta giurisprudenziale della Corte di Cassazione e dunque la P.G. può procedere all'applicazione di tale articolo in tutta tranquillità. (...) Trattasi di reato di pericolo e di reato istantaneo per cui non solo è sufficiente, per la dichiarazione di responsabilità, che i fumi siano potenzialmente idonei a produrre almeno uno degli effetti prospettati nel disposto di legge, non essendo altresì necessario provare che essi si siano verificati, ma non è nemmeno richiesta la ripetizione di più atti, bastando che l'emissione di gas, vapori, fumo si verifichi una sola volta. (...)

Va sottolineato che si tratta di **un reato di pericolo e non di danno**, il che significa a livello pratico che non è necessario che i cittadini subiscano un danno diretto tossicologico o patologico, e dunque livello fisico, da tali dimissioni, ma basta semplicemente che l'organo di vigilanza attraverso un sistema probatorio minimale (accertamenti diretti, testimonianze, fotografie, filmati o altro) vada a documentare che **quel tipo di emissione di fumo nero era pienamente idonea a recare danno potenziale a un numero indeterminato di persone**, anche se questo numero indeterminato di persone non ha presentato a sua volta una denuncia o non si è lamentato del fatto (ad esempio basta fotografare in modo banale ad opera della PG la dinamica progressiva della colonna di fumo nero che investe una zona ampia e diffusa o - peggio - la direzione dinamica di tale fumo verso case, aziende o comunque luoghi ove vivono, lavorano o semplicemente transita un numero indeterminato di persone).

Ma quale "danno" potenziale richiede questa norma specifica? Non richiede né un danno tossicologico né un danno di avvelenamento delle persone, ma addirittura si tratta una norma, appunto "satellite", che riguarda illeciti condominiali poi adattati dalla Cassazione per i più gravi illeciti ambientali. Quindi, **il danno che la norma richiede è semplicemente una "molestia"** e dunque - certamente non si può negare che tali abbruciamenti con le missioni micidiali che provano ogni giorno provocano almeno una conseguenza di danno da molestia generale, cioè il danno minimale previsto dalla norma. Si sottolinea al riguardo la massima di una significativa sentenza della Cassazione: *"In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, questa Corte, in svariate decisioni, ha ravvisato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674, seconda parte, c.p. affermando che esse possono certamente ricondursi ad una delle tre tipologie indicate dalla norma incriminatrice (gas, vapori, fumo). Parimenti, è stata ritenuta la loro capacità offensiva in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestie alle persone, dovendosi far rientrare nel concetto di "molestia" tutte quelle situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione". In tale prospettiva, è stato affermato che può costituire "molestia" anche il semplice arrecare alle persone preoccupazioni ed allarmi generalizzati circa possibili danni alla loro salute provocati dalle esalazioni stesse (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 1/12/2005 n. 3678, Giusti; Sez. 3, 12/5/2003 n.*

Recentemente si veda Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 14 novembre 2008, n. 42533: « Per il reato di getto pericoloso di cose, il Tribunale si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui

- "la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare..., atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana" [Cassazione Sezione III n. 46846/2005, RV. 232652];
- tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell'ambiente stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati [cfr. Cassazione Sezione I n. 26109/2005, RV 231882]. ». (...)].



20755, Di Grado ed altri; Sez. 3, 9/10/2007 n. 2475, Alghisi ed altro). Deve, a tale riguardo, ribadirsi che la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. costituisce reato di pericolo, per cui non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine concreta delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso sopra precisato, purché, ovviamente, le emissioni di esalazioni maleodoranti non presentino carattere del tutto momentaneo ed abbiano un sicuro impatto negativo (cfr. Cas. Sez. 3, 21/3/1998 n. 3531, Terrile; Sez. 3, 14/1/2000 n. 407, Samengo)” (Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 13 luglio 2009, n. 28520).

Non dovrebbe essere affatto difficile – pertanto - in tutti questi casi per un organo di polizia giudiziaria dimostrare che tali missioni sono potenzialmente idonee a causare potenziale molestia a un numero indeterminato di persone. **Non servono né ricerche epidemiologiche, nei certificati medici,** né nessun altro documento specifico, né strumenti di rilevamento tecnico, ma semplicemente una prima costruzione della polizia giudiziaria in sede di comunicazione di reato che riesca a dimostrare tale potenziale danno minimale per il pubblico nelle aree circostanti (le foto ed i filmati sono un elemento probatorio primario, ma anche le osservazioni dirette della PG e la testimonianze dei cittadini sono elementi utilissimi). Peraltro già il cattivo odore (“**molestia olfattiva**”), tipico delle esalazioni di tali bruciate, che investe per ore intere aree abitate (costringendo i cittadini – seppur non investiti direttamente dalla nuvola di fumo nero – a respirare un'aria “avvelenata” dalle esalazioni stesse derivanti da plastiche bruciate) è sufficiente per far scattare il reato di cui all'art. 674 Codice Penale che è del tutto diverso dall'illecito civile di cui all'art. 844 Codice Civile e che in questi casi non c'entra assolutamente nulla (al contrario di quanto qualcuno vuole sostenere). Si veda al riguardo la già sopra citata sentenza della Cassazione che ancora stabilisce: *“Questa Corte ha già precisato ... che, nei casi in cui non esistano precisi limiti tabellari fissati dalla legge, ovvero in tutti i casi in cui non esiste una predeterminazione normativa, è affidata al giudice penale, **che può basarsi anche sui dichiarazioni testimoniali,** purché non risolvendosi in apprezzamenti meramente soggettivi, la valutazione della tollerabilità consentita, alla stregua delle conseguenze che le emissioni producono sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione. Tale valutazione deve operarsi secondo criteri di “stretta tollerabilità” ... “**dovendo ritenersi riduttivo ed inadeguato il riferimento alla normale tollerabilità fissato dall'art. 844 c.c. che appare inidoneo ad apportare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana, attesa la sua portata individualistica e non collettiva**” ... In quest'ottica devono essere, pertanto, riguardate le c.d. “molestie olfattive”, dal momento che non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori –limite in materia di odori, materia sicuramente diversa da quella concernente l'inquinamento atmosferico. In tali ipotesi, infatti, deve trovare applicazione l'art. 674 c.p., con individuazione del parametro di legalità nel **critério della “stretta tollerabilità”**...”* (Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 13 luglio 2009, n. 28520).

Vediamo - dunque - che sussistono norme efficienti – potenzialmente - per arginare questo fenomeno. L'applicazione puntuale (e con rigore sistematico) di questi due reati (art. 256 D.Lgs n. 152/06 ed art. 674 C.P.), ma soprattutto **l'applicazione di una serie di sequestri preventivi** - ad iniziativa della PG può portare ad una forte contrazione del medesimo.

Non dimentichiamoci che **l'effetto deterrente dei sigilli** apposti sulle aree e le conseguenti gravissime violazioni del reato di violazione di sigilli possono sicuramente apportare un valido contributo in tal senso ed inibire nuovi falò di rifiuti ad alto contenuto di rifiuti tossici anche se attivati in area campestre (**un fumo tossico è tale sia se deriva da un falò attivato in un cantiere edile dentro una città sia se deriva da un falò attivato in campagna**).

Va, infine, considerato che in questi falò “agricoli” (notare le virgolette, a scanso di equivoci) finiscono quantitativi impensabili di rifiuti plastici di ogni tipo. Questo fenomeno, oltre ai danni che provoca per la salute pubblica, deve indurci ad una ulteriore riflessione. Infatti **resta da chiedersi e da accertare quanta e quale plastica di ogni tipo utilizzata nelle aziende agricole non viene indirizzata verso il corretto recupero o smaltimento, ma viene bruciata in tali falò insieme ai residui agricoli**. Ogni colonna di fumo nero che vediamo alzarsi da una zona agricola denuncia in modo indelebile questo fenomeno. Va considerato che rilevante parte dei nostri rifiuti plastici nazionali finisce illegalmente in Cina verso destinazioni di falso recupero e reale smaltimento contro ogni logica prima che contro ogni regola; ma una parte finisce in questi roghi campestri. Ed i roghi campestri con fumo nero sono sempre più diffusi (basta guardarsi intorno in molte aree rurali senza far finta di non vedere). Il che significa che **dietro la comoda copertura delle “prassi” tollerate oggi si smaltiscono di fatto mediante incenerimento a terra in alcune campagne grandi quantitativi di plastiche** che – invece di essere destinati alle corrette operazioni di recupero – vanno letteralmente e sbrigativamente in fumo (nero). Ma – soprattutto – **vanno in fumo (nero) a costo zero rispetto al concorrente illegale trasporto in Cina** dato che per arrivare le plastiche residuali in oriente ci sono comunque dei costi da affrontare **mentre gettare le plastiche dentro i falò “agricoli” non costa nulla** (anche considerando il bassissimo rischio sanzionatorio garantito dalla cultura di tolleranza diffusa anche presso diversi organi di controllo ancorati ancora al concetto arcaico che in campagna se si brucia è per prassi e non si può o si deve intervenire).

L'unico costo che deriva da queste bruciature di plastiche in campagna è quello del danno all'ambiente ed alla salute pubblica. Dunque nel caso in cui un'azienda agricola venga colta nella flagranza di bruciare rifiuti plastici dentro il falò di residui agricoli (intervento non tanto difficile se si iniziano a vedere le colonne di **fumi neri** e si raggiunge tempestivamente l'origine delle stesse colonne di fumo...) oltre alle doverose attività di PG sopra esposte, credo sia anche opportuno effettuare una verifica retroattiva presso tale azienda per accertare in quale modo negli ultimi mesi ha gestito i rifiuti sia plastici che di altro tipo e se ha tutte le carte in regola – in relazione e proporzione al regime di produzione reale maturato nello stesso periodo – per documentare il corretto avvio verso il recupero o smaltimento di tali diverse tipologie di rifiuti.

Ed in difetto si dovrà valutare la sussistenza di pregresse forme di gestione illecita anche di tali antecedenti quantitativi di rifiuti.

Un confronto documentale tra regime di ingresso dei materiali, regime produttivo e regime di gestione dei rifiuti conseguenti può agevolmente portare a capire il tipo di destino assegnato anche in precedenza ai rifiuti di quel contesto produttivo.

Abbiamo dunque fin qui esaminato il caso palese e chiaro di **incenerimenti in campo aperto di materiali costituiti, in modo misto, da residui agricoli vegetali e dai contenitori plastici o comunque da altri rifiuti di altra natura aziendale**, per i quali – ribadiamo - trova applicazione la normativa della parte quarta del T.U. ambientale per i rifiuti e dei relativi reati. Siamo – naturalmente - aperti al dibattito ed al confronto, *laddove si riesca a dimostrare giuridicamente che prendere un cumulo di ramaglie e infilarci dentro contenitori plastici di sostanze chimiche per l'agricoltura e cassette di polistirolo utilizzate per trasportare le piantine, dando alle fiamme il tutto e liberando poi i fumi con diossina che vanno ad invadere le persone del vicinato, possa essere perfettamente in linea con la normativa europea sulla gestione dei rifiuti e con la vigente parte quarta del T.U. ambientale*. Se ci verranno prospettate argomentazioni in tal senso basate su regole di legge a conferma, verranno da noi volentieri pubblicate e commentate.

Sul secondo tema (bruciature solo rifiuti vegetali senza plastiche nel falò), sottolineiamo che la questione è già stata ampiamente affrontata in precedenti articoli che abbiamo pubblicato su queste stesse pagine. E va sottolineato che la norma vieta un autosmaltimento incontrollato di rifiuti da parte di soggetti privati o aziende non solo perché si vuole che detti rifiuti vengano avviati verso una gestione tracciata che li condurrà a smaltimento o recupero, ma perché – e qui risiede la vera e profonda *ratio* della normativa di settore – si vuole evitare che da tale autosmaltimento incontrollato possano derivare seri danni per l'ambiente e le persone.

Ricordiamo - a questo punto - come l'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 disponga che: *“Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.”*.

Il comma 2 del medesimo art. 188 prevede poi che il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 D.Lgs. n. 152/2006.

Ed al seguente comma 3 si dispone che: *La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:*

- a) *in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;*
- b) *in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario...*

Pertanto, la normativa fa una precisa distinzione riguardo agli oneri posti a carico del produttore/detentore dei rifiuti:

- per quanto concerne i **rifiuti urbani** (tra i quali vi rientrano i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini e parchi a norma dell'art. 184, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 152/06) **debbono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta**. E dunque non è ammessa nessuna pratica di autosmaltimento, ma detti rifiuti debbono essere conferiti ad un raccogliitore autorizzato e/o portati presso appositi impianti sempre debitamente autorizzati;
- per i **rifiuti speciali** (e dunque i rifiuti agricoli prodotti dalle grandi come anche dalle piccole e piccolissime aziende agricole) il produttore o il detentore possono avvalersi anche di forme di autosmaltimento.

Ma cosa si intende per autosmaltimento? Il decreto legislativo n. 152/2006, parte quarta, non ci fornisce una definizione di "autosmaltimento dei rifiuti", tuttavia si può fare riferimento a quanto indicato all'art. 215 dello stesso decreto per cui per "autosmaltimento" si deve intendere le attività di smaltimento di rifiuti effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi.

Le attività di autosmaltimento – come le attività di smaltimento effettuate da soggetti terzi – debbono essere comunque autorizzate. A tal riguardo il comma 6 dell'art. 215 D.Lgs. n. 152/2006 dispone che: *"Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti."*; pertanto le attività di autosmaltimento di **rifiuti pericolosi e le discariche** possono essere autorizzate solo seguendo la **procedura ordinaria**.

Il richiamo alle disposizioni degli articoli 208, 209, 210 e 211 fa chiaramente intendere che per svolgere tale attività di autosmaltimento è comunque necessario dotarsi di un "impianto" che deve ottenere una autorizzazione espressa attraverso la presentazione di una apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso. Non sarebbe pertanto autorizzabile alcuna pratica di bruciatura dei rifiuti attraverso semplici falò a terra...

Per le attività di autosmaltimento di **rifiuti non pericolosi** l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede, invece, una **procedura semplificata**; per cui tali attività possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività inoltrata alla Provincia territorialmente

competente. Alla comunicazione di inizio attività va allegata una relazione da cui deve risultare il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche adottate secondo le indicazioni dell'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006; queste norme tecniche, devono, in particolare, prevedere:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.

Ne consegue quindi che questa procedura semplificata si applica solo a rifiuti preventivamente e specificatamente "individuati", disciplinati da appositi decreti ministeriali che ne regolamentano lo smaltimento in procedura semplificata e sempre con dotazione di appositi impianti.

Orbene vi è da evidenziare che, mentre per l'accesso alle procedure semplificate per le attività di recupero sono stati emanati gli appositi decreti ministeriali già in vigore del D.Lgs. n. 22/1997 (e pertanto, in attesa di un aggiornamento della disciplina tecnica, si può applicare per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi il D.M. 5 febbraio 1998 e per quelli pericolosi il D.M. 12 giugno 2002 n. 161), per le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi non sono ancora mai stati emanati i decreti ministeriali che devono dettare le norme tecniche per poter accedere alla procedura semplificata.

In merito proprio a tale questione la Corte di Cassazione ha affermato che: «*L'autosmaltimento, a norma dell'articolo 32, può essere effettuato decorsi novanta giorni dalla comunicazione d'inizio attività alla provincia a condizione però che siano rispettate le norme tecniche dettate per tale attività dal Governo in persona dei Ministri competenti (Ambiente, Industria, Commercio, Artigianato ecc.). I decreti ministeriali devono individuare per ciascun tipo di attività le quantità di rifiuti, i procedimenti, i metodi e le condizioni di smaltimento. Senza l'adozione dei decreti ministeriali non è possibile avvalersi della procedura semplificata e l'interessato è obbligato a richiedere l'autorizzazione. Ora, mentre per le attività di recupero di cui all'articolo 33 sono stati adottati decreti ministeriali, analoga iniziativa non è stata assunta per l'autosmaltimento. L'imputato quindi non poteva avvalersi della procedura semplificata. (...) La disciplina anzidetta non ha subito modificazioni più favorevoli per l'imputato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006.*» [cit. Corte di Cassazione Pen. – Sez. III – sentenza del 18 dicembre 2006, n. 41290]; pertanto, in tema di gestione dei rifiuti non pericolosi, l'attività di autosmaltimento non può essere effettuata con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 215 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, atteso che per tale tipo di attività non risultano adottati i decreti ministeriali contenenti le previste norme tecniche, è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione in procedura ordinaria anche per le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi⁴.

⁴ Per cui la prassi adottata da alcune Province di autorizzare in procedura semplificata le attività di autosmaltimento facendo riferimento alle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998 – che ricordiamo sono quelle dettate esclusivamente per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata – o a norme tecniche

Abbiamo dunque visto che l'attività di autosmaltimento riguarda esclusivamente i rifiuti speciali e che per poterla esercitare è necessario essere autorizzati e dotarsi di un apposito impianto e deve, quindi, essere svolta in modo controllato nel rispetto delle prescrizioni di legge ed a tutela della salubrità dell'ambiente.

Mentre i residui vegetali provenienti dalle private aree verdi, questi – costituendo rifiuti urbani – debbono essere conferiti a soggetti autorizzati o portati presso le isole ecologiche comunali.

Il bruciare in modo sistematico ed incontrollato, invece, in campo aperto ingenti quantità di tali rifiuti è evidente che è una prassi invece del tutto illegale che contrasta con l'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

Il reato disposto dall'art. 256, comma 1, del D. Lgs, n. 152/2006 si applica poi a **“chiunque” eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione**. Ciò significa che la norma sanzionatoria **non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente** l'attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge a qualsiasi soggetto – quindi anche ai privati - che si trovano ad esercitare un'attività di gestione dei rifiuti. Non è vero pertanto che è un reato che si applica solo per i titolari di aziende.

Come infatti ha sottolineato anche la Corte di Cassazione: *«...il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 51 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (ex plurimis Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004 Rv. 227956). E ciò in relazione all'inequivocabile significato dell'espressione “chiunque” adoperata nel primo comma dell'articolo citato. Tali considerazioni rimangono evidentemente valide anche alla luce dell'art. 256 del d.lgs 152/2006 che sostanzialmente ripropone la formulazione della norma precedente. »* [così Corte di Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 1° marzo 2007 n. 8679. Si veda anche Corte di Cassazione Penale – Sezione III – sentenza del 22 giugno 2007, n. 24731].

In tal senso citiamo – a titolo esemplificativo - Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 16 dicembre 2008, n. 46213 - Pres. Grassi Est. Amoresano (taglio di alberi ed incenerimento delle potature): “Il taglio di alberi, eseguito nell'ambito della silvicoltura, costituisce attività produttiva e quindi trova applicazione il D.L.vo 152/2006.

dettate da leggi regionali o, comunque, richiamando altri provvedimenti, è da ritenersi, alla luce di quanto anche sottolineato dalla stessa Suprema Corte, soggetta a forti dubbi di legittimità.

La eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi non costituisce una forma di utilizzazione nell'ambito di attività produttive. Inoltre non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale. Tale materiale pertanto non può essere considerato materia prima secondaria riutilizzata in diversi settori produttivi senza pregiudizio per l'ambiente".

Già in passato la giurisprudenza di merito si era espressa in tal senso. Ricordiamo al riguardo due importanti sentenze del Tribunale di Trento. In una sentenza (6 maggio 2007 – Sez. distaccata di Borgo) l'imputato era stato condannato per il reato previsto e punito dall'art. 256, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, perché, in qualità di proprietario del terreno identificato dalla p.f., 9742 C.C. di ****, in assenza di autorizzazione e, quindi, in violazione dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, effettuava o, comunque, permetteva che venissero effettuate operazioni di smaltimento mediante incenerimento a terra, ex punto D10 dell'allegato B, di rifiuti speciali non pericolosi; costituiti da scarti vegetali (codice CER 02.01.03) provenienti dalle operazioni di abbattimento di piante di abete rosso, effettuate dallo stesso all'interno del terreno di sua proprietà.

Nell'altra sentenza (21 dicembre 2005 – Sez. distaccata di Cles) la condanna era intervenuta per il reato previsto dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 22/97 perché quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, effettuava operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti vegetali (CER 02.01.03) derivanti dall'estirpazione del frutteto, della superficie di circa 2.000 mq., meglio identificato dalle pp. ff 970/2 e 971/2 C.C. **** di proprietà di *** mediante incenerimento a terra, ex punto D10 dell'allegato B, in assenza di autorizzazione, in violazione dell'art. 28 del medesimo decreto, materiali non rientranti nelle esclusioni di cui all'art. 8 punto e) in quanto non utilizzati nelle normali pratiche agronomiche.

Dunque bruciare residui da potature agricole, come qualunque altro rifiuto agricolo – non è consentito a livello formale in nessun passaggio della parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e quindi tale pratica è – di base – contro tale norma nazionale. Questo concetto è stato sempre da noi sottolineato in ogni sede seminariale ed editoriale⁵.

⁵ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Bruciatura di grandi cumuli rifiuti agricoli e da potature: ma dove è previsto nel T.U. ambientale che questa pratica è legale? Smaltimento di rifiuti o attività in totale deroga?

Nelle nostre campagne, ma anche nelle aree di periferia suburbane, oggi si brucia ogni tipo di rifiuto agricolo - anche di grandissime dimensioni e quantità derivanti da culture boschive, coltivazioni tipo vite ed ulivi ed altro - e non solo: perché molto spesso si mischiano nei cumuli di residui agricoli dati alle fiamme anche rifiuti plastici (soprattutto contenitori delle sostanze chimiche usate in agricoltura), i contenitori di polistirolo utilizzati per il trasporto e la conservazione delle piantine, ed altro materiale ancora peggiore.

Questi falò - ormai - non sono più realizzati nel contesto della consuetudine storica delle nostre aree rurali, ma siamo passati da una consuetudine tipicamente rurale/contadina, ad un sistema praticamente di tipo seriale ed industriale sul nostro territorio agricolo. Gli effetti, noti, sono sotto gli occhi di tutti, e credo che siano incontestabili.

Infatti spesso si vedono comunemente falò giganteschi che generano emissioni di fumo - a volte elevatissimi e visibili a chilometri di distanza - che invadono per ore tutte le aree campestri circostanti e giungono perfino al confine con i centri abitati.

Tanto ribadito, va confermato che – solo per realismo e per un raccordo con senso di ragionevole equilibrio tra norme e prassi storiche – può (a nostro modesto avviso) essere tollerata la modesta bruciatura di modesti quantitativi di ramaglie dal piccolo contadino in ossequio ad una tradizione antica che deve pur essere considerata nella saggia applicazione della legge.⁶

A nostro avviso nella parte quarta del T.U. ambientale (D.Lgs n. 152/06), e cioè quella parte che riguarda la gestione e disciplina di rifiuti, non c'è scritto da nessuna parte che si possono bruciare i rifiuti agricoli, di nessuna dimensione, qualità e quantità.

Chi brucia i residui da potatura intende disfarsene mediante incenerimento a terra (e certamente non può essere questo un utilizzo nelle attività agricole...) E già questo basta ad escludere a priori ogni idea che tali materiali destinati ai falò possano essere sottoprodotti e che i falò stessi possano essere finalità naturali di continuazione di utilizzo per un sottoprodotto.

Invitiamo coloro che sostengono opposta teoria a segnalarci l'articolo (ed il comma) della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 che autorizza tale prassi. Non si vada ad obiettare che tale prassi può essere autorizzata dalle leggi regionali o provvedimenti provinciali o comunali, dato che - sempre a nostro modesto avviso - non c'è alcun dubbio che il D.Lgs. n. 152/06 è la norma quadro di settore e - dunque - tutte le norme regionali, provinciali o comunali non possono che adeguarsi ed operare all'interno di tale legge-quadro senza poter creare deroghe alla stessa. Anche considerando che tale parte quarta del T.U. ambientale è il recepimento della direttiva europea in materia di rifiuti. Dovremo dedurre che una normativa locale andrebbe sostanzialmente a derogare non soltanto alle regole nazionali ma anche alle direttive europee in materia di gestione dei rifiuti. Il che è fuori di ogni logica giuridica. Non è neppure possibile appellarsi, e rievocare, leggi arcaiche del secolo corso in materia forestale e di gestione agricola in quanto tali leggi sono state varate in tempi remoti ed ben antecedenti alle regole europee vigenti ed alla disciplina del D.Lgs. n. 152/06 (dovrebbero pertanto valere i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale per i quali la legge successiva deroga la legge antecedente e non certo viceversa...); dunque i principi eventualmente riportati in tali norme vanno letti ad adeguati alla luce di tali nuove norme vigenti e non possono certo costituire deroga anticipata alle stesse leggi, anche perché la parte quarta del T.U. ambientale non richiama - appunto in deroga - alcuna di queste leggi per creare una differenza di previsione normativa nel settore in esame. (...)

⁶ Dal volume **“Rifiuti e non Rifiuti”** - a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Edizione 2012 - Diritto all'ambiente - Edizioni - www.dirittoambienteditizioni.net): “ (...) Ma, pur ribadendo questo presupposto, dobbiamo comunque essere realisti e cercare di applicare le normative adeguandole alla realtà delle cose concrete, e quindi cercando di trovare una fase di ragionevole integrazione tra le regole normative e la vivibilità sociale sul territorio. Siamo dunque propensi a ritenere, condividendo in questo consenso l'interpretazione di molti, che laddove tale prassi sia ancorata ancora a quella consuetudine storica ed antica prassi da sempre attiva nelle nostre campagne, e cioè il piccolo contadino che usa bruciare in alcuni periodi dell'anno e in condizione di assoluta sicurezza, un piccolo cumulo di ramaglie inerente la propria attività di piccolo coltivatore, sostanzialmente tale prassi possa essere sostanzialmente tollerata a livello giuridico e normativo in quanto può rientrare in una consuetudine di modesta portata. Ma la nostra riflessione deve essere molto diversa se parliamo di grandi aziende agricole, che fanno coltivazioni intensive e che generano grandi cumuli di residui di potature e comunque di produzione forestale ed agricola. Riteniamo che in questo caso ci troviamo di fronte a rifiuti puramente agricoli in grande quantità ed in grande mole, e dei quali il produttore oggettivamente intende disfarsi (mediante il fuoco). Tali grandi cumuli, bruciati, comportano certamente una produzione di grandi quantitativi di fumo che vanno ad invadere le aree circostanti. In questo caso si tratta esclusivamente di fuoco su rifiuti agricoli e di fumi che non contengono diossine e altri materiali derivanti da plastiche e altre sostanze nocive (che in questo caso non sono presenti nel cumulo), ma si tratta pur sempre di un grande quantitativo di rifiuti agricoli che vengono bruciati mentre, sempre a nostro avviso, la normativa di settore nazionale non



Ma – attenzione – anche questo non può essere un concetto oggettivo ed astratto, da prontuarizzare, perché anche tali piccoli casi vanno comunque contestualizzati a livello territoriale, funzionale e temporale⁷.

prevede assolutamente in alcun modo tale attività. Quindi riteniamo che valga la pena svolgere una riflessione su tutto questo argomento. Ci chiediamo: ma dove è scritto nella parte quarta del T.U. ambientale che grandi aziende agricole possono legalmente bruciare grandi, ed a volte grandissimi, cumuli di rifiuti agricoli in modo perfettamente legale? E dove è scritto che tali emissioni fumose sono in regola con le disposizioni di legge? Si obietterà certamente che sul nostro territorio esistono una larghissima serie di leggi (arcaiche e ben precedenti alle direttive europee), nonché leggine, norme e regolamenti a livello locale che non solo disciplinano ma prevedono tale prassi addirittura come ordinaria e dettano regole molto minuziose per il loro esercizio. Ebbene, vogliamo stimolare una riflessione anche su questo punto specifico. Va bene che ci sono tutte queste norme a diversi livelli, ma si deve ricordare il presupposto (che crediamo sia incontestabile) in base al quale la parte quarta del T.U. ambientale è la normativa quadro in materia di rifiuti e che nessun'altra legge pregressa a livello nazionale o locale anche successiva può derogare rispetto alla normativa quadro, e che ancora una legge nazionale di carattere regolamentare per entrare in deroga rispetto a tale parte quarta dovrebbe espressamente essere prevista come – appunto - derogatoria rispetto alla normativa. Dopo l'entrata in vigore della parte quarta del T.U. ambientale vigente una norma statale regolamentare o regionale o provinciale non può andare legittimamente in deroga per propria iniziativa, e quindi pretendere di legittimare qualcosa che nella normativa quadro nazionale non è minimamente prevista ed accennata.

Come si può ipotizzare che nel settore in esame una Regione, una Provincia o un Comune possa derogare ai principi generali europei e nazionali in materia di rifiuti autorizzando una forma di vero e proprio smaltimento mediante incenerimento a terra di rifiuti agricoli che tali norme-quadro non prevedono? (...)"

⁷ Ribadito – per chiarezza – che bruciare residui da potature agricole, come qualunque altro rifiuto agricolo – non è consentito a livello formale in nessun passaggio della parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e quindi tale pratica è – di base – contro tale norma nazionale, Questo concetto è stato sempre da noi ribadito in ogni sede seminariale ed editoriale, solo per realismo e per un raccordo con senso di ragionevole equilibrio tra norme e prassi storiche – può (a nostro modesto avviso) essere tollerata la modesta bruciatura di modesti quantitativi di ramaglie dal piccolo contadino in ossequio ad una tradizione antica che deve pur essere considerata nella saggia applicazione della legge. Ma certamente – non essendo tale “eccezione” di ragionevole tolleranza prevista dal citato D.Lgs n. 152/06 parte quarta – non esiste una regola per individuare con esattezza ed oggettività il piccolo falò del piccolo coltivatore che può essere considerato entro il contesto della tolleranza medesima. Deve essere il senso di equilibrio, la professionalità e la chiara identificazione della *ratio legis* della norma che si va ad applicare a guidare l'organo di controllo in questa identificazione ed a distinguere – caso per caso – le piccole e modeste bruciature di tipo consuetudinario ma di portata e conseguenze trascurabili rispetto ai grandi falò agricoli.

Ma – attenzione – anche questo non può essere un concetto oggettivo ed astratto, da prontuarizzare, perché anche tali piccoli casi vanno comunque contestualizzati a livello territoriale, funzionale e temporale.

Perché, ad esempio, anche nella ipotesi di piccoli falò, un conto è la bruciatura in aperta campagna, lontano da terzi, in condizioni di sicurezza generale anche come prevenzioni incendi e senza arrecare danni a terzi, ed un conto è lo stesso identico piccolo falò acceso ai margini di un gruppo di case con il fumo che viene indirizzato dal vento direttamente dentro le finestre delle case che distano pochi metri ed invadono le abitazioni o i luoghi di lavoro, o lo stesso falò acceso in una infuocata giornata di agosto vicino ad un bosco arso dalla siccità e sottovento... E se anche il piccolo falò – come abbiamo sempre precisato – contiene poi, oltre alle ramaglie, anche contenitori plastici o cassette di polistirolo le emissioni contengono diossina e dunque vanno censurate.

Non dimentichiamo che l'art 674 C.P. è stato applicato anche a carico dell'autista di un autobus di linea che teneva il motore acceso durante il fermo al capolinea in modo ingiustificato mentre il fumo del tubo di scarico raggiungeva l'inquinato del piano immediatamente sovrastante costringendolo a respirare tali fumi di scarico del

Molti sostengono che a livello locale tali bruciature sono autorizzate. Ma non è ipotizzabile che una regola di un ente locale vada in totale deroga rispetto alla normativa nazionale in materia di rifiuti, anche considerando che tale norma è di origine europea e – soprattutto – che la sanzione è penale. E' mai possibile per un ente locale disporre una “decriminalizzazione” per una fattispecie che la legge statale prevede come reato? Certamente ci sembra di no... Altrimenti, a parte la palese violazione della riserva statale in materia penale, avremmo il paradosso che – ad esempio – in una provincia o in comune tali bruciature sarebbero legali e nel territorio della provincia o del comune confinante sarebbero reati. Ci sembra una assurdità logica prima ancora che giuridica. Comunque nessun ente locale – come linea di principio generale – può adottare provvedimenti in deroga alla normativa nazionale (di origine europea) in materia ambientale in via di deregulation; e questo è stato ribadito in diverse sentenze anche della Corte Costituzionale in diversi settori della normativa ambientale.

veicolo... Quindi figuriamoci nel caso in cui un appartamento viene raggiunto per ore in via diretta da una colonna di fumo di un piccolo falò che – tuttavia – è ubicato sotto le sue finestre...

Va – inoltre – precisato che il punto di fondo non è la distinzione tra piccolo contadino e grande impresa agricola, ma tra piccolo falò agricolo (basato sulla innocua tradizione) ed il grande falò agricolo... E questo indipendentemente da chi lo attiva. Logica vuole, certamente, che di regola il piccolo contadino realizza un piccolo falò di modeste dimensioni e conseguenze trascurabili, ed una grande azienda agricola realizza un grande falò con conseguenze ben più rilevanti. Ma questo non è un criterio assoluto e proutuarizzabile.

Ad esempio, se un piccolo coltivatore un giorno decide di realizzare un gigantesco falò di tanti residui agricoli (comunque accumulati) con colonne di fumo immense, non resta certo esente dalle sanzioni di legge solo perché è un piccolo contadino... Nel contempo, se una grande azienda agricola un giorno attiva un piccolo falò di modesta portata, può rientrare in quella tolleranza ragionevole che stiamo esponendo.

Il rispetto dei diritti dei terzi, e soprattutto del diritto alla salute dei terzi, riteniamo che sia presupposto insuperabile per vedere garantita una propria attività. Anche e soprattutto se poi – come nel caso concreto – bruciare non è un diritto ma è proibito dalla legge e solo per piccole ipotesi di falò si può ipotizzare una minima tolleranza sulla base di consuetudini accreditate.

Ma perché ipotizziamo per realismo questa (minima) tolleranza di buon senso per i piccoli falò realmente agricoli (e senza danno per terzi)? In realtà la legge nazionale non prevede affatto neppure le piccole e modeste azioni di bruciatura delle ramaglie. E tali ramaglie dovrebbero andare verso centri di recupero o smaltimento dei Comuni. Se i Comuni avessero tutti organizzato tali centri, il problema sarebbe risolto e chi brucia anche modesti quantitativi non potrebbe vedere giustificata neppure tale modesta prassi antica. Ma di fatto la maggior parte dei Comuni non hanno affatto creato centri dove il privato può portare agevolmente queste ramaglie, e dunque il problema resta reale. E per questo motivo – per restare con i piedi per terra e evitare comode ma irrealistiche disquisizioni solo teoriche – riteniamo che in questa situazione oggettiva – fermo restando che la legge non autorizza nulla – un margine di ragionevole tolleranza può essere ritagliato per i piccoli falò di tradizione agricola, con i limiti sopra esposti. Nessuna legalizzazione invece può essere ricollegata ai grandi falò che affumicano per ore intere aree (e gli abitanti della zona) ed ai falò di qualunque tipo che bruciano anche plastiche, polistiroli ed altri rifiuti vari. Dunque, riteniamo che – come in tutte le cose – il buon senso debba guidare l'organo di controllo nel conciliare la norma e le tradizioni negli accertamenti in questione – rispettando la legge e soprattutto la *ratio legis* – con una concettualità del caso per caso. Con alcuni punti fermi preliminari inerenti i danni alle persone (ed all'ambiente) che sono – a nostro modesto avviso – insuperabili.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

E del resto a livello locale si sta prendendo coscienza di questa situazione generale e della impossibilità di andare in deroga. Citiamo – a titolo di esempio – due provvedimenti molto significativi.

Nella circolare del 13/5/2001 prot. n. 16924 della Regione Sicilia, avente ad oggetto “*Prevenzione incendi e ordinanze sindacali – Direttive*” viene valorizzato un ulteriore importante passaggio della normativa di settore a sostegno del principio che vieta lo smaltimento di rifiuti vegetali operato tramite bruciature a terra non controllate, al fine di evitare che da tale attività possano derivare seri danni per l’ambiente e le persone. Spesso, infatti, capita che da improvvisati falò accesi per smaltire rifiuti agricoli poi derivino dei veri e propri incendi che si propagano alle aree circostanti e che richiedono ingenti sforzi per essere spenti, nonché comportano la distruzione di patrimoni naturali e mettono in pericolo l’incolumità delle persone che vivono in quelle zone⁸.

Si premette che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 il legislatore ha rivisitato il D.Lgs. n. 152/2006, andando a riordinare la materia ambientale con il fondamentale compito di tutelare l’ambiente e la salute umana.

In particolare, in detta circolare si sottolinea come il richiamato D.Lgs. n. 205/2010 con l’art. 13 abbia riscritto l’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che: “**...*paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...***”, **se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti** e come tali devono essere trattati, pertanto - si conclude - che la combustione sul campo dei residui vegetali (operata in modo non controllato ed autorizzato, precisiamo noi) configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 256 c.1 del D.Lgs. n. 152/2006. Dunque, anche dal tenore dell’art. 185, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 152/06 si evince chiaramente che i residui vegetali non impiegati in processi o metodi controllati per la produzione di energia - come sono indubbiamente i falò improvvisati nelle nostre campagne - debbono essere considerati rifiuti ed il loro smaltimento tramite combustione deve essere considerato reato.

Tali valutazioni hanno sollecitato la Regione siciliana a una rivisitazione - ritenuta necessaria - delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, fermo restando - come si precisa nella stessa circolare - che le modifiche normative introdotte dal citato D.Lgs. n. 205/2010 trovano immediata applicazione anche sul territorio regionale.

⁸ Per un approfondimento si rimanda a “*Incendi boschivi come conseguenza delle bruciature di residui agricoli: ma sussiste il “reato presupposto” di smaltimento illegale di rifiuti vegetali tramite incenerimento incontrollato a carico del responsabile?*” - A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani, in www.dirittoambiente.net



Inoltre il Prefetto di Verona con la circolare fasc. n. 1512/2011 Area V Prot. Civ. prot. 0009129 del 13 maggio 2011 avente ad oggetto “Abbruciamento scarti vegetali agricoli e Testo Unico Ambientale” ed indirizzata a tutti gli enti pubblici locali ed alle forze di polizia del territorio di competenza, prende atto che in base ad alcune ordinanze locali emesse esiste una “errata convinzione che a far data dal 15 maggio sarà possibile riprendere l'antica consuetudine di eliminare i residui di potatura mediante bruciatura in situ”. Durante una specifica riunione in Prefettura – invece – “al riguardo, si è precisato che a prescindere dalla vigenza o meno delle ordinanze suddette, oppure dei divieti dichiarati per finalità antincendio boschivo, è **sempre e comunque applicabile la normativa che disciplina la gestione dei rifiuti**. Infatti, il Testo Unico Ambientale (T.U.A) ricomprende, tra i rifiuti speciali, anche gli scarti provenienti da attività agricole e agroindustriali (art 184 comma 3 lett. a D.lgs 152 del 2006) Gli stessi vengono esclusi dall'applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti nella sola ipotesi di riutilizzo in agricoltura, selvicoltura o nella produzione di energia (art. 185 comma 1 lettera f).

E' evidente che **lo smaltimento mediante abbruciamento sopra evidenziato non rientra tra le pratiche di riutilizzo in agricoltura e configura, piuttosto, l'ipotesi di illecita gestione di rifiuto speciale prevista e punita dall'art. 256 comma 1 del T.U.A.**, fattispecie quest'ultima perseguita penalmente a prescindere dalla natura giuridica (privato cittadino, o imprenditore o Ente) del soggetto che ha effettuato l'abbruciamento.”

Inoltre si precisa che “unica eccezione, semmai, è rappresentata dall'eventuale eliminazione, mediante abbruciamento, di nidi di processionaria del pino in quanto le ragioni di detta pratica sono riconducibili a necessità di carattere sanitario e non fitosanitario”

Ci sembra che i due provvedimenti citati a mero titolo esemplificativo sono molto chiari e sintomo del fatto che ormai anche le prassi e consuetudini più arcaiche vengono smentite a livello locale e che appare non più accettabile una tolleranza di fatto di tali bruciature basata su provvedimenti locali che queste due note – come appare evidente – smentiscono radicalmente.

In conclusione, ci pare di aver dimostrato ampiamente che comunque in campagna bruciare rifiuti vegetali è un'attività *contra legem* e che – a maggior ragione – **bruciare in campagna (come in città o in altro qualunque luogo) rifiuti vegetali in falò dentro i quali sono presenti anche residui plastici di ogni tipo, polistiroli, imballaggi e contenitori di ogni natura e comunque ogni altri rifiuto aziendale non solo è un'attività ancora più palesemente e gravemente illegale ma che integra oltre al reato di gestione illecita di rifiuti mediante incenerimento a terra anche il reato di cui all'art. 674 del Codice Penale**. In ambedue i casi – poi – se da tali falò deriva un incendio boschivo, tali falò sono reati presupposto⁹ per il conseguente reato di incendio boschivo che può essere colposo o – secondo i casi – doloso con il dolo eventuale¹⁰.

⁹ Se partiamo dal presupposto – che sopra abbiamo cercato di dimostrare – che tali falò nel contesto della normativa sui rifiuti sono illegali, a maggior ragione deve ritenersi illegale (reato) un falò talmente incontrollato che poi ha causato l'incendio boschivo. Dunque, questo falò incontrollato non è da considerarsi “reato-presupposto” rispetto al successivo reato di incendio boschivo?

Abbiamo inoltre dimostrato che in tutti i casi, ma in primo luogo in modo assoluto ed incontestabile, **in caso di bruciature di cumuli di rifiuti con fumo nero in campagna o in città o altrove è doveroso l'intervento immediato e di iniziativa di qualunque organo di polizia giudiziaria** che noti autonomamente il fatto o che venga notiziato da un cittadino e che il non intervenire soprattutto in questi casi di roghi con emissione di fumi neri e dunque tossici per la popolazione appare a nostro modesto avviso fortemente omissivo.

Per prassi – invece – molto spesso tale fallo illecito non viene affatto considerato in sede di indagini investigative e si sottovaluta la sua fisionomia giuridica nonostante – paradossalmente – si riconosca il suo ruolo, e cioè che l'incendio boschivo è derivato dal bruciare in modo incontrollato rifiuti vegetali.

A titolo di esempio comparativo, se un soggetto crea un incendio dentro un palazzo perché in cantina sta manovrando illegalmente materie esplodenti e/o incendiarie, risponderà solo del reato di incendio o anche – prima in via logica – dei reati connessi all'illecito uso delle materie in questione? E se l'incendio del palazzo deriva da un immagazzinamento di fuochi d'artificio illegali nel negozio sottostante, il titolare risponde solo del reato di incendio o – sempre prima in via logica – anche di detenzione illegale dei fuochi di artificio vietati?

Perché – dunque – se si tratta di un palazzo esiste il reato presupposto e se al posto del palazzo c'è un bosco il reato presupposto sparisce?

¹⁰ Per prassi (desueta), questi tipi di incendio boschivo sono classificati molto spesso automaticamente come “colposi”. Ma è veramente sempre così? Si deve continuare ad applicare questo criterio prontuaristico in modo standard oppure è il tempo di fare una riflessione sul punto se in alcuni casi si può ipotizzare il dolo eventuale?

Le norme e le interpretazioni vanno contestualizzate non solo al caso concreto, ma anche al contesto storico, sociale e di dinamica di evoluzione degli eventi illeciti.

Così è il caso dei crimini da omicidi stradali, ove una PG attenta ed al passo con i tempi ha favorito lo sviluppo di una condivisibile nuova giurisprudenza che – superando l'arcaico meccanismo di equazione standard investimento = sempre e solo colpa – ha consentito di classificare gli omicidi stradali causati da soggetti in preda ad alcool e/o droghe come dolosi con il dolo eventuale. E così è stato per la sentenza di Torino sulla Thyssen Kroup dove indagini intelligenti hanno contribuito in modo dinamico ed attuale a far superare l'analogo preistorico automatismo in base al quale infortunio mortale sul lavoro = sempre e solo colpa. Per determinare la nascita di una giurisprudenza che riconosce il dolo eventuale in questo caso di morti sul lavoro. E' forse il tempo – in via parallela – di evolvere alcune incrostate concezioni di automatismo applicativo anche nel campo degli incendi boschivi per superare il desueto concetto in base al quale ogni incendio che non è dimostrato essere stato appiccato con il dolo diretto, è automaticamente in modo residuale per forza colposo. Perché in mezzo c'è anche qui il dolo eventuale, naturalmente se ne sussistono i presupposti.

Dunque, quando esiste un “reato-presupposto” grave di incenerimento a terra di rifiuti agricoli attuato in modo totalmente incontrollato, e laddove il soggetto agente aveva perfetta percezione delle conseguenze di fatto quasi certe del proprio agire stante le condizioni generali di temperatura, località, umidità, vento, ubicazione ed ogni altro elemento di fatto rilevabile in loco, e nonostante ciò abbia attuato quel rogo dal quale poi è derivato l'incendio boschivo si deve oggi riflettere se non si tratti di un incendio con dolo eventuale.

Restiamo disponibili per pubblicare eventuali citazioni di leggi sostanziali e procedurali che – al di là delle chiacchiere e dei vuoti richiami a prassi e apatie consuetudinarie – autorizzano tali falò di rifiuti vegetali misti con plastiche ed altri rifiuti aziendali e/o che rendano esenti tali illeciti penali dalla doverosa competenza di tutta la PG in via trasversale per reprimere il reato ed impedire che lo stesso venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato dunque vadano a legittimare un non intervento di un organo di polizia giudiziaria lasciando che il fenomeno continui per ore.

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Pubblicato il 18 luglio 2012